

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4459 del 12/08/2026
Oggetto	D.Lgs. n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - ENI REWIND SpA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI), VIALE ALCIDE DE GASPERI N. 2 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'INSTALLAZIONE IPPC DI RECUPERO MEDIANTE TRATTAMENTO MECCANICO E BIOLOGICO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI A MATRICE TERROSA (PUNTO 5.3.b.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITÀ CA' PONTICELLE, VIA ANTONIO NANNI (DENOMINATA "PIATTAFORMA BIO-RECUPERO PONTICELLE") - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4623 del 11/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	FRANCESCA CHERMERI

Questo giorno dodici AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **ENI REWIND SpA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI), VIALE ALCIDE DE GASPERI N. 2 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'**INSTALLAZIONE IPPC DI RECUPERO MEDIANTE TRATTAMENTO MECCANICO E BIOLOGICO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI A MATRICE TERROSA** (PUNTO 5.3.b.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITÀ CA' PONTICELLE, VIA ANTONIO NANNI (DENOMINATA "PIATTAFORMA BIO-RECUPERO PONTICELLE") - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'installazione IPPC di recupero mediante trattamento meccanico e biologico di rifiuti non pericolosi a matrice terrosa (punto 5.3.b.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) sita in Comune di Ravenna (RA), località Ca' Ponticelle, Via Antonio Nanni (denominata "*Piattaforma bio-recupero Ponticelle*"), **ENI Rewind SpA**, avente sede legale in Comune di San Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini n. 1 (CF/PIVA 09702540155) risulta titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con determinazione dirigenziale di ARPAE SAC (ora SAE) di Ravenna n. DET-AMB-2023-2858 del 01/06/2023 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2023-2858 del 01/06/2023 e smi presentata da ENI Rewind SpA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 24/03/2026 (ns. PG/2026/54876), riguardante:

1. modifica della linea di trattamento meccanico dei rifiuti a matrice terrosa contaminati da idrocarburi, con l'inserimento di un secondo deferizzatore, di nastri trasportatori e di un sistema di pesatura in continuo, senza comportare variazione al processo di recupero e alle tecniche di trattamento già consentiti con l'AIA vigente;
2. modifica delle metodiche del Piano di Monitoraggio e Controllo, e in particolare:
 - a. modifica delle metodiche indicate per le verifiche speditive sui rifiuti in ingresso, per i parametri pH, Umidità e HC;
 - b. modifica delle metodiche analitiche per la verifica dei requisiti di qualità dei prodotti EoW già definiti nell'AIA vigente;
3. precisazioni sulle modalità di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'installazione, tra cui le acque di spurgo del lavaruote;
4. precisazioni sulla tipologia costruttiva dei serbatoi di stoccaggio nutrienti (TK302-TK303-TK304);

comunicando al contempo la nuova toponomastica stradale adottata dal Comune in seguito alla realizzazione delle opere di urbanizzazione esterne all'installazione;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004* e smi recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;

- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della L.R. n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente D.G.R. n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19 gennaio 2026* avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia";
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est);

DATO ATTO che la variazione comunicata non necessitava di essere sottoposta ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, in quanto non incidente su caratteristiche, funzionamento e potenzialità dell'installazione;

RILEVATO che, anche sulla base di quanto manifestato in data 27/04/2026 dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG/2026/76706), la documentazione tecnica allegata alla comunicazione di modifica in oggetto risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2023-2858 del 01/06/2023 e smi, per cui veniva avanzata richiesta di integrazioni ai fini istruttori in data 28/04/2026 (ns. PG/2026/77308) con sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 28/05/2026 (ns. PG/2026/98723 del 29/05/2026) ai fini del riavvio del procedimento;

ACQUISITA in data 19/06/2026 (ns. PG/2026/111959) la relazione tecnica del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna a riscontro della richiesta ns. PG/2026/100862 del 03/06/2026, da cui emergeva la mancanza della documentazione e motivazione in merito alla richiesta di modifica di cui al sopra citato punto 2.a), anche a seguito della documentazione integrativa presentata;

RILEVATA quindi, anche sulla base di quanto manifestato dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, l'esistenza di motivo ostativo all'accoglimento di parte dell'istanza, come comunicato al gestore in data 19/06/2026 ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi (ns. PG/2026/112424);

VISTE:

- la richiesta di proroga del termine fissato per la presentazione dell'osservazione al motivo ostativo di cui sopra, avanzata dal gestore in data 26/06/2026 (ns. PG/2026/117529 del 29/06/2026);

- la comunicazione del 30/06/2026 (ns. PG/2026/118817) di concessione della proroga sopra citata, fino al 31/07/2026;
- le osservazioni inviate dal gestore in data 27/07/2026 (ns. PG/2026/137463), con cui:
 - comunicava di rinunciare alla modifica relativa alla determinazione del parametro umidità per i rifiuti in ingresso;
 - presentava in allegato il documento "*LabAnalysis - Implementazione di condizioni cromatografiche "fast" al metodo ISO 16703*", al fine di superare il motivo ostativo relativamente alla determinazione dei parametri pH e HC per i rifiuti in ingresso;
 fornendo al contempo precisazioni in merito alla richiesta di modifica di cui al sopra citato punto 2.b), relative alla determinazione dei parametri "*Idrocarburi*", "*Aromatici*" e "*Aromatici policiclici*";

PRESO ATTO quindi della rinuncia da parte del gestore alla modifica relativa alla determinazione del parametro umidità per i rifiuti in ingresso;

ACQUISITE in data 07/08/2026 (ns. PG/2026/145929) le controdeduzioni del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna alle osservazioni presentate dal gestore, a riscontro della richiesta avanzata ai fini istruttori da ARPAE-SAE di Ravenna in data 03/08/2026 (ns. PG/2026/142446), da cui emerge il superamento del motivo ostativo comunicato;

CONSIDERATO inoltre che la modifica comunicata della linea di trattamento meccanico dei rifiuti a matrice terrosa contaminati da idrocarburi di cui al precedente punto 1) non interessa il sistema di distribuzione dell'ammendante (perlite), per cui resta fermo quanto già stabilito nell'AIA vigente;

PRESO ATTO del cambio di sede legale di Eni Rewind SpA, da Piazza Boldrini n. 1 a Viale Alcide De Gasperi n. 2, sempre in Comune di San Donato Milanese (MI), comunicato dal gestore in data 06/08/2026 (ns. PG/2026/145279), aggiornando al contempo la Scheda A "*identificazione dell'impianto*";

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs. n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle

attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;

- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2023-2858 del 01/06/2023 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi, con versamento effettuato a favore di questa Agenzia in data 16/03/2026 per un importo pari ad € 500,00;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2023-2858 del 01/06/2023 e smi, per le parti interessate;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria richiesta per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi nell'installazione IPPC in oggetto è determinata secondo le modalità indicate nelle DGR n. 1991/2003 sopra richiamata con le riduzioni di cui alla Legge n. 1/2011, come da AIA n. DET-AMB-2023-2858 del 01/06/2023 e smi, per cui il gestore ha provveduto in proposito (ultima accettazione ns. PG/2026/144897 del 06/08/2026).

La garanzia finanziaria in essere prestata a favore di questa Agenzia, che non subiscono variazioni in termini di ammontare e di durata, dovranno essere adeguate per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Mauro Spadoni, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna:

DETERMINA

1. **Di accogliere** le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, che sono da considerare come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2023-2858 del 01/06/2023 e smi;
2. **Di approvare** l'Allegato 3D - Planimetria depositi e stoccaggi - revisione del 20/05/2026, acquisito agli atti con la comunicazione di modifica in oggetto;
3. **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2023-2858 del 01/06/2023 e smi rilasciata, nella persona del proprio gestore, a ENI Rewind SpA, avente sede legale in Comune di San Donato Milanese (MI), Viale Alcide De Gasperi n. 2 (CF/PIVA 09702540155) per l'installazione IPPC di recupero mediante trattamento meccanico e biologico di rifiuti non pericolosi a matrice terrosa (punto 5.3.b.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) presso l'installazione sita in Comune di Ravenna (RA), località Ca' Ponticelle, Via Antonio Nanni (denominata "*Piattaforma bio-recupero Ponticelle*"), come di seguito indicato:
 - 4.a) La sezione informativa dell'AIA viene aggiornata modificando le informazioni sull'installazione riportate nel **paragrafo A2.1) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2023-2858 del 01/06/2023 e smi come segue:

A2.1) Informazioni sull'installazione

Sito

Comune di Ravenna (RA), località Ca' Ponticelle, Via Antonio Nanni.

[...omissis...]

- 4.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA n. DET-AMB-2023-2858 del 01/06/2023 e smi, sono da considerare le seguenti variazioni impiantistiche:
 - modifica della linea di trattamento meccanico dei rifiuti a matrice terrosa contaminati da idrocarburi, con l'inserimento di:
 - un secondo deferrizzatore (nastro separatore magnetico) MSO 350, con relativi n. 2 nastri trasportatori in gomma (cod. TBT 210 e TBT 250), prima del trituttore a dischi per la protezione della macchina. I sovralli ferrosi estratti dal separatore

- magnetico di nuova introduzione, così come quelli estratti dal separatore magnetico già previsto, saranno posti in deposito temporaneo in DT2 (EER 191202);
- n. 1 nastro trasportatore a piastre metalliche (P302), n. 1 ulteriore nastro trasportatore in gomma (P303) e n. 1 trasportatore flessibile pneumatico (T305);
- un sistema di pesatura in continuo;
- i serbatoi di stoccaggio del nutriente liquido TK302-TK303-TK304 sono del tipo a doppia parete ed hanno una capacità di contenimento pari a 1,39 m³ ciascuno. Tale tipologia costruttiva garantisce il contenimento di eventuali perdite di prodotto in caso di rottura del contenitore interno e quindi non verrà realizzato un ulteriore bacino di contenimento esterno;

4.c) Il Piano di Monitoraggio dell'installazione di cui al **paragrafo D3.1) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2023-2858 del 01/06/2023 e smi è aggiornato modificando la sezione RIFIUTI E PRODOTTI EOW - MODALITÀ OPERATIVE PER IL MONITORAGGIO come segue:

D3) PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'INSTALLAZIONE

D3.1) Criteri generali di monitoraggio e interpretazione dei dati, monitoraggi specifici, esecuzione e revisione del piano

[...omissis...]

RIFIUTI E PRODOTTI EOW - MODALITÀ OPERATIVE PER IL MONITORAGGIO

[...omissis...]

Le metodologie utilizzate per le analisi speditive eseguite in fase di accettazione dei rifiuti in ingresso sono le seguenti:

Parametro	Metodi indicati	Tecnica di prova
pH	UNI EN 15933: 2012 (*)	potenziometria
Umidità	DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.2	gravimetria
Idrocarburi C10-C40 / Idrocarburi C>12	UNI EN ISO 16703: 2011 (**)	GC-FID

(*) senza essiccazione preventiva.

(**) con la variante GC fast.

Il risultato delle analisi degli Idrocarburi C10-40 e C>12 e di qualsiasi altro parametro eseguito per confronto con i valori riportati in Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, deve essere espresso sul secco a 105°C e diluito per lo scheletro così come previsto dall'Allegato 2 alla Parte IV dello stesso D.Lgs. 152/2006.

[...omissis...]

Gli accertamenti di conformità ai requisiti di qualità dei prodotti che esitano dai processi di recupero di materia sono da condurre utilizzando le seguenti metodiche analitiche:

Metodiche analitiche per verifica requisiti di qualità (Concentrazioni Soglia di Contaminazione)	
Parametri	Metodi indicati
[...omissis...]	
Idrocarburi	-

Metodiche analitiche per verifica requisiti di qualità (Concentrazioni Soglia di Contaminazione)	
Parametri	Metodi indicati
<i>Idrocarburi leggeri C inferiore o uguale a 12</i>	<i>EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007 o EPA 5035A 2002 + EPA 8015C 2007</i>
<i>Idrocarburi pesanti C superiore a 12</i>	<i>UNI EN ISO 16703: 2011</i>
Aromatici	-
<i>Benzene</i>	<i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 o EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018</i>
<i>Etilbenzene</i>	<i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 o EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018</i>
<i>Stirene</i>	<i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 o EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018</i>
<i>Toluene</i>	<i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 o EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018</i>
<i>Xilene</i>	<i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 o EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018</i>
<i>Sommatoria organici aromatici (da Etilbenzene a Xilene)</i>	<i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 o EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018</i>
Aromatici policiclici	-
<i>Benzo(a)antracene</i>	<i>EPA 3545A 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018 o EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018</i>
<i>Benzo(a)pirene</i>	<i>EPA 3545A 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018 o EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018</i>
<i>Benzo(b)fluorantene</i>	<i>EPA 3545A 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018 o EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018</i>
<i>Benzo(k,)fluorantene</i>	<i>EPA 3545A 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018 o EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018</i>
<i>Benzo(g, h, i,)terilene</i>	<i>EPA 3545A 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018 o EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018</i>
<i>Crisene</i>	<i>EPA 3545A 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018 o EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018</i>
<i>Dibenzo(a,e)pirene</i>	<i>EPA 3545A 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018 o EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018</i>
<i>Dibenzo(a,l)pirene</i>	<i>EPA 3545A 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018 o EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018</i>
<i>Dibenzo(a,i)pirene</i>	<i>EPA 3545A 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018 o EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018</i>

Metodiche analitiche per verifica requisiti di qualità (Concentrazioni Soglia di Contaminazione)	
Parametri	Metodi indicati
<i>Dibenzo(a,h)pirene</i>	<i>EPA 3545A 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018 o EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018</i>
<i>Dibenzo(a,h) antracene</i>	<i>EPA 3545A 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018 o EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018</i>
<i>Indenopirene</i>	<i>EPA 3545A 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018 o EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018</i>
<i>Pirene</i>	<i>EPA 3545A 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018 o EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018</i>
<i>Sommatoria policiclici aromatici (da Benzo(a)antracene a Dibenzo(a,h)pirene)</i>	<i>EPA 3545A 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018 o EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018</i>
MTBE	<i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 o EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018</i>
ETBE	<i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 o EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018</i>

In relazione all'applicazione della fase di purificazione mediante metodo EPA 3630 (Silica Gel Cleanup) nell'ambito delle determinazioni di composti organici semivolatili, eseguite secondo il metodo EPA 8270 (GC/MS) su campioni solidi (matrici inorganiche/terreni contaminati), in considerazione dell'approccio prestazionale del compendio EPA SW-846, il gestore ha la facoltà di omettere il cleanup nei casi in cui il laboratorio dimostri preventivamente e documentalmente che:

- i recuperi dei surrogati e l'area degli standard interni rientrano nei range di tolleranza di metodo;*
- i limiti di quantificazione (LOQ) prescritti in Tabella 1 (colonne A e B) dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 siano pienamente garantiti senza ricorrere a diluizioni tali da inficiare la sensibilità analitica sui composti;*
- vi sia assenza di anomalie sulla linea di base, saturazioni o drift dei tempi di ritenzione imputabili all'effetto matrice.*

Tale deroga dovrà essere espressamente tracciata nei fogli di lavoro analitici ed eventualmente resa disponibile su richiesta degli organi di controllo.

[...omissis...]

- Di stabilire che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, il gestore è tenuto a darne comunicazione tramite PEC ad ARPAE di Ravenna;
- Di stabilire che, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto, **entro 90 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA, ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere, con riferimento al presente atto.

Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le operazioni di recupero mediante trattamento meccanico e biologico di rifiuti non pericolosi a matrice terrosa possono essere proseguite nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente. Presso l'installazione, unitamente all'AIA, devono essere tenute le comunicazioni di avvenuta accettazione da parte di ARPAE delle garanzie finanziarie prestate, per esibirle ad ogni richiesta degli organi di controllo;

6. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria, richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
7. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. DET-AMB-2023-2858 del 01/06/2023 e smi;
8. Di ribadire che il silo TK301 e il sistema di distribuzione devono risultare inattivi e scollegati. L'eventuale messa in esercizio del sistema comporta modifica da richiedere ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi anche ai fini dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA. Secondo l'assetto impiantistico autorizzato, in caso di necessità di utilizzo di tale ammendante, questo verrà approvvigionato in big bag e additivato direttamente nell'impianto di trattamento meccanico, all'interno del capannone di biorecupero, mediante caricamento con escavatore/mezzo idoneo;
9. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e agli altri Enti interessati (Provincia di Ravenna, Comando Provinciale VV.F. di Ravenna, AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna, Consorzio di Bonifica della Romagna), per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
10. Di provvedere alla comunicazione della presente modifica di AIA ai sensi dell'art. 184-ter, commi 3-bis e 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, tramite inserimento nell'apposito registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (REcer) istituito dal Ministero della Transizione Ecologica;
11. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE di Ravenna, Via Marconi n. 14;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale di ARPAE, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei

dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.